

REALTÀ E FUTURO DELLO PSICOLOGO OSPEDALIERO IN FRIULI VENEZIA GIULIA  
Venerdì 10 Ottobre 2014

# **Lo Psicologo Ospedaliero nel panorama normativo nazionale e regionale**

*Avv. Paolo Vicenzotto*

c.so Vittorio Emanuele II, 54 Pordenone  
paolo@studiolegalevicenzotto.it



*SERIE GENERALE*

Anno 144° — Numero 161

**GAZZETTA UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*      Roma — Lunedì, 14 luglio 2003

12 PUBBLICA 10111  
12 PUBBLICA 10111

ORDINE E SECONDO PRIMO E SECONDO DELLA LEGIONE - SPEDIZIONE IN ABBONDO - PER ARABIA 76 - PER ROMA  
AMMINISTRAZIONE PERIODICI PUBBLICAZIONI E VICE DEL CAPO - ROMA 10111 - ITALIA E STRA - PER ROMA - CIVILTÀ 10111

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta  
con un numero supplementare:


- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Carte costituzionali (pubblicate il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europea (pubblicate il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicate il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Circolari ed elenchi (pubblicate il martedì e il venerdì)

Cassazione penale sez. VI n. 13626 del 07 ottobre 1998



**PSICOLOGO OSPEDALIERO**

- M. R. R. veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, per rispondere del reato di cui all'art. 372 cp, perché chiamata, il 13.1.1993, a **deporre come testimone** dinanzi allo stesso Tribunale nel procedimento penale a carico di B. D., imputato di maltrattamenti e violenza sessuale continuata in danno della figlia infraquattordicenne C., aveva taciuto, in tutto, ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogata e che riguardavano specificamente quanto da lei appreso, nella qualità di psicologa, dalla detta minore in ordine ai turpi episodi di cui la stessa era rimasta vittima e che le avevano cagionato seri problemi psicologici.
- M. R. R. aveva giustificato la sua scelta opponendo il **segreto professionale** e aveva insistito in tale atteggiamento anche a seguito del provvedimento formale col quale il Tribunale, dopo avere rilevato che la predetta - nel caso specifico - aveva l'**obbligo del referto** in ordine a quanto appreso dalla propria assistita (che - per effetto di ciò - non veniva comunque esposta al rischio di un procedimento penale), le aveva ordinato di deporre (artt. 365/2<sup>^</sup> cp, 200/1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>, 334 cpp).




# CPP Articolo 200. Segreto professionale

(art. 4 comma 2 L. 56/89)

- 1. **Non possono essere obbligati** a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
  - a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
  - b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
  - c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente **una professione sanitaria**;
  - d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal **segreto professionale**.

- Non mi dilungo sul D)
- Caso C)



Lo PSICOLOGO è un  
**"esercente la professione  
sanitaria"?**


...NI...

Testo unico delle leggi sanitarie  
**Regio Decreto**

**27 luglio 1934, n. 1265**

(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186)

E decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13  
settembre 1946, n. 233



Nobel a L.P.



PSICOLOGO **NON**  
RIENTRA FRA LE  
PROFESSIONI  
SANITARIE

# Ad oggi (79 anni dopo) non è chiaro se lo psicologo rientri fra le "professioni sanitarie"

Per me e molti giuristi SI'  
Per altri NO  
Per altri solo alcune  
tipologie  
(Psicoterapeuta, Psicologo  
Clinico ecc.)



## **ANCHE SE...**

*"Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"*

1 ottobre 2014: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari S.1324

in corso di esame in commissione


1 ottobre 2014



- 4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
- «Art. 01. - (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge **è ricompresa tra le professioni sanitarie** di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

## QUINDI

Il tema della PSICOLOGIA OSPEDALIERA da un punto di vista legale/normativo risente dell'incerto inquadramento giuridico dello psicologo fra le professioni sanitarie



Incertezza che si riflette sulle norme di rango nazionale e regionale

- Basti pensare che i Giudici si trovano a dover fare chiarezza:
- Consiglio di Stato [sentenza n. 981/2004](#) (che annullò la previsione di accesso ai medici alla Scuola di Psicologia Clinica dell'Università di Padova)

*In forza delle disposizioni di legge in materia di psicologia, "ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia. La psicologia clinica, inoltre, rappresenta una specializzazione della psicologia (e non della medicina) e consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi"*

Può lo Psicologo del SSN  
"prescrivere" autonomamente  
prestazioni sanitarie?

Delibera 557/2002 Provincia di Bolzano


- "autorizza gli psicologi dipendenti del SSP a fare autoprescrizione, cioè ad utilizzare il ricettario SSP per la prescrizione di prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche..."



Ottima base per dimostrare nei  
fatti l'autonomia professionale  
degli PSICOLOGI

## Su questi presupposti

La normativa nazionale e regionale è  
conscia della NECESSITA' dell'intervento  
dello "Psicologo ospedaliero"



Esempi di

LEGGI NAZIONALI


LEGGI REGIONALI

RIFORMA SANITARIA FVG

# A LIVELLO NAZIONALE

LEGGE 15 marzo 2010, n. 38

"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"



ART. 5 2. Con accordo stipulato entro tre mesi ... sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli **psicologi** e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.

## **CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONE**

*Seduta del 25 luglio 2012 Punto n. 21 dell'o.d.g.*

Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

PIU'

La nostra

*Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" \**

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Decreto attuativo N. 5669 del 12/07/11

→ Relative linee guida





Anche qui in Regione (Neuropsichiatria infantile)

- servizio di neuropsicologia clinica (per la diagnosi e la cura dei disturbi specifici di apprendimento e della dislessia, e per la diagnosi e cura dei disturbi di coordinazione motoria e della disgrafia).

Oppure Azienda Ospedaliera Sant'Anna (COMO)

- UO Neurologia → Laboratorio di Neuropsicologia Clinica

"Legge sulla procreazione medicalmente assistita"

- Legge 19.02.2004 n° 40 , G.U. 24.02.2004

### Art. 6. Consenso informato

- 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché' sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.



CONSENSO  
Trattamento dati  
genetici

# REGIONE FVG

- Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

"Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate"

e relativo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. 066/ Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo).



- Art. 7
- 3. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.
- 4. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. **Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.**
- -----

# Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

## **Art. 6** (Rete per le cure palliative)

1. La rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e residenziali, RSA e case di riposo, che in tal caso devono essere accreditate per le cure palliative. I servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice.

5. Nella funzione di cure palliative operano medici con specifica formazione ed esperienza almeno triennale in cure palliative, come previsto dalla normativa statale, **psicologi**, infermieri e operatori sociosanitari, tutti preferibilmente con formazione specifica, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita

- Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11  
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
  - Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81  
Istituzione dei consultori familiari.
  - Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72  
Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.
  - Legge regionale 16 agosto 2000, n. 17  
Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà
  - Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72  
Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.
- Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57  
Tutela della salute dei tossicodipendenti.
- Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8  
Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

# RIFORMA LEGGE SANITARIA FVG

DDL 59/14 (oggi LEGGE approvata il 2/10/14, in attesa di promulgazione e pubblicazione)

*"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"*

# Riforma sanità FVG - 2014

- Art. 19 c. 14

In ogni distretto sono assicurate almeno le seguenti funzioni organizzate con riferimento alle seguenti aree:

...


d) assistenza materno-infantile tramite l'area distrettuale materno-infantile e del consultorio familiare relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, **all'assistenza psicosociale ed educativa, alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita**, agli interventi sociosanitari integrati;



- e) neurologia dello sviluppo relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza (0-17 anni) relativamente alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti. Tali funzioni, **integrate con l'area materno-infantile dei distretti e degli ospedali di riferimento**, sono espressione della struttura operativa complessa aziendale multidisciplinare di neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisce la presa in carico nei diversi contesti distrettuale, sovra distrettuale e ospedaliero all'interno dell'organizzazione dipartimentale aziendale;

- *Art. 22 (Dipartimento di salute mentale)*
- 3. Il dipartimento strutturale di salute mentale svolge le sue funzioni attraverso:
- c) la promozione di programmi atti a garantire l'offerta di appropriato e competente trattamento psicologico, anche presso i presidi ospedalieri, ai portatori di gravi patologie organiche e/o all'interno di programmi neuroriabilitativi;

Il "peccato originale"



**Che tipologia di rapporto lavorativo lega lo psicologo ospedaliero alle strutture che usufruiscono dei suoi servizi professionali?**

- il volontario, il tirocinante specializzando, il borsista, chi ha contratto di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), il collaboratore a progetto, il "convenzionato" tramite associazione esterna, il dipendente aziendale...



1) Sistemare questo coacervo  
giuridico

2) Indipendentemente dal  
contratto, TUTTI hanno i  
medesimi doveri previsti dalla  
legge in materia di  
responsabilità  
contrattuale, professionale, priv  
acy e di Codici di  
Comportamento.

## ULSS 6 VICENZA Unità Operativa Semplice "Psicologia Ospedaliera"

L'attività psicologica è rivolta a pazienti (e loro familiari) seguiti in regime di ricovero, day hospital o ambulatoriale.

Aree di attività:

Alcologia – Gastroenterologia – Nefrologia

Cardiologia – Cardiochirurgia – Chirurgia Vascolare

Dolore, Malattie Reumatiche e Cefalee

Area Materno-Infantile

Oncologia – Ematologia

Area Neuroscienze

Area dell'Emergenza



# GRAZIE!!!



follow me @notizieCAD

Studio Legale  
Avv. Paolo Vicenzotto  
Corso Vittorio Emanuele II, 54  
33170 Pordenone  
[www.studiolegalevicenzotto.it](http://www.studiolegalevicenzotto.it)  
Skype: paolo.vicenzotto  
Twitter: @notizieCAD

twitter

